

VERBALE DI ASSEMBLEA

dell'"ASSOCIAZIONE TRINESE AMICI POMPIERI" con sede in Trino (VC).

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi il giorno sei del mese di febbraio, in Trino, in una stanza della casa alla Via Della Repubblica, presso il distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Trino, alle ore diciotto e minuti trenta,

lì 6 . 2 . 2020

avanti a me Dott. MASSIMO CAGNACCI, Notaio in Casale Monferrato, iscritto nei Distretti Notarili Riuniti di Novara, Vercelli e Casale Monferrato,

E' COMPARSA:

PREGNOLATO ALESSANDRA, nata a Rivoli (TO) il giorno 26 agosto 1968, residente in Trino (VC), Via Pasubio n. 41, imprenditrice, codice fiscale PRG LSN 68M66 H355J.

Detta parte comparente, cittadina italiana, della cui identità personale e poteri io Notaio sono certo, agendo nella dichiarata sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'"ASSOCIAZIONE TRINESE AMICI POMPIERI" siglabile "A.Tr.A.P APS", con sede in Trino (VC) Via Pasubio n. 41, codice fiscale 02138830027;

p r e m e t t e

che trovasi qui riunita in sede straordinaria l'assemblea dell'Associazione predetta, assemblea regolarmente convocata in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, in questo luogo e per questo giorno e ora, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) adozione di un nuovo statuto sociale in conformità al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore": discussione e approvazione;
- 2) varie ed eventuali.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di quanto segue:

assume la Presidenza dell'Assemblea, su unanime designazione della stessa, la parte comparente, signora PREGNOLATO ALESSANDRA, sopra generalizzata.

Il Presidente fa constatare e dà atto:

- che la presente riunione è stata regolarmente convocata;
- che sono presenti in proprio o per regolare delega numero diciannove associati su ventuno iscritti alla associazione;
- che, pertanto, l'odierna Assemblea è stata regolarmente costituita in sede straordinaria;
- dell'organo di amministrazione sono presenti il Presidente in persona di cui sopra, nonché i signori:

NARDELLA ALESSANDRO, nato a Vercelli (VC) il giorno 30 marzo 1978, residente in Desana (VC), Via Martinotti n. 18, operaio, codice fiscale NRD LSN 78C30 L750S;

RAIMONDI MARCO, nato a Vercelli (VC) il giorno 24 gennaio 1978, residente in Trino (VC), Via Roberto Longhi n. 4, operaio, codice fiscale RMN MRC 78A24 L750D;

BOSCOLO ROBERTO, nato a Casale Monferrato (AL) il giorno 29 giugno 1981, residente in Trino (VC), Via Spalti Levante n. 4, idraulico, codice fiscale BSC RRT 81H29 B885M;

COSENTINO STEFANO, nato a Camino (AL) il giorno 11 dicembre 1967, residente in Trino (VC), Via Pasubio n. 41, impiegato tecnico, codice fiscale CSN SFN 67T11 B482R.

Quindi il Presidente passa alla trattazione dell'ordine del giorno ed esaminando l'argomento comunica all'assemblea che dopo l'entrata in vigore del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017) ove l'Associazione intenda continuare a svolgere le attività sociali acquisendo la qualifica di Ente del Terzo settore, beneficiando in tal modo di tutta la normativa agevolativa riservata agli enti di tale tipologia, è necessario procedere all'adeguamento dello Statuto sociale alla nuova disciplina inderogabile contenuta nella riforma del Terzo settore.

A questo punto il Presidente passa alla lettura del nuovo Statuto sociale che è necessario adottare per l'acquisizione della qualifica di Ente del Terzo settore e che si intende offrire all'esame dell'assemblea e ne illustra il relativo contenuto.

Dopo l'esposizione del Presidente si apre la discussione.

Il Presidente invita quindi l'Assemblea a esprimere il proprio voto in merito a quanto esposto.

Dopo ampia ed esauriente discussione e diversi chiarimenti forniti dal Presidente stesso, l'Assemblea per alzata di mano all'unanimità

d e l i b e r a

- di approvare il nuovo testo di Statuto sociale così come presentato dal Presidente all'Assemblea. Il Presidente deposita ai sensi ed agli effetti di legge il nuovo testo di Statuto sociale, che, previa lettura da me Notaio datane alla parte comparente e firmato a tenore di legge, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno degli intervenuti avendo chiesto la parola, il Presidente dopo essere stato delegato dall'Assemblea affinché abbia facoltà di apportare eventuali ulteriori modifiche o integrazioni allo statuto richieste dal Registro Unico del Terzo Settore (in sede di iscrizione), toglie la seduta e scioglie l'Assemblea, essendo le ore diciannove.

Il costo complessivo del presente atto (fatte salve eventuali variazioni dipendenti dalla liquidazione di imposta effettuata dall'Agenzia delle Entrate) ammonta ad Euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero) e ferma la solidarietà fra le parti di cui all'art. 78 della Legge 16 febbraio 1913 n. 89, è a totale carico dell'Associazione nei confronti della quale

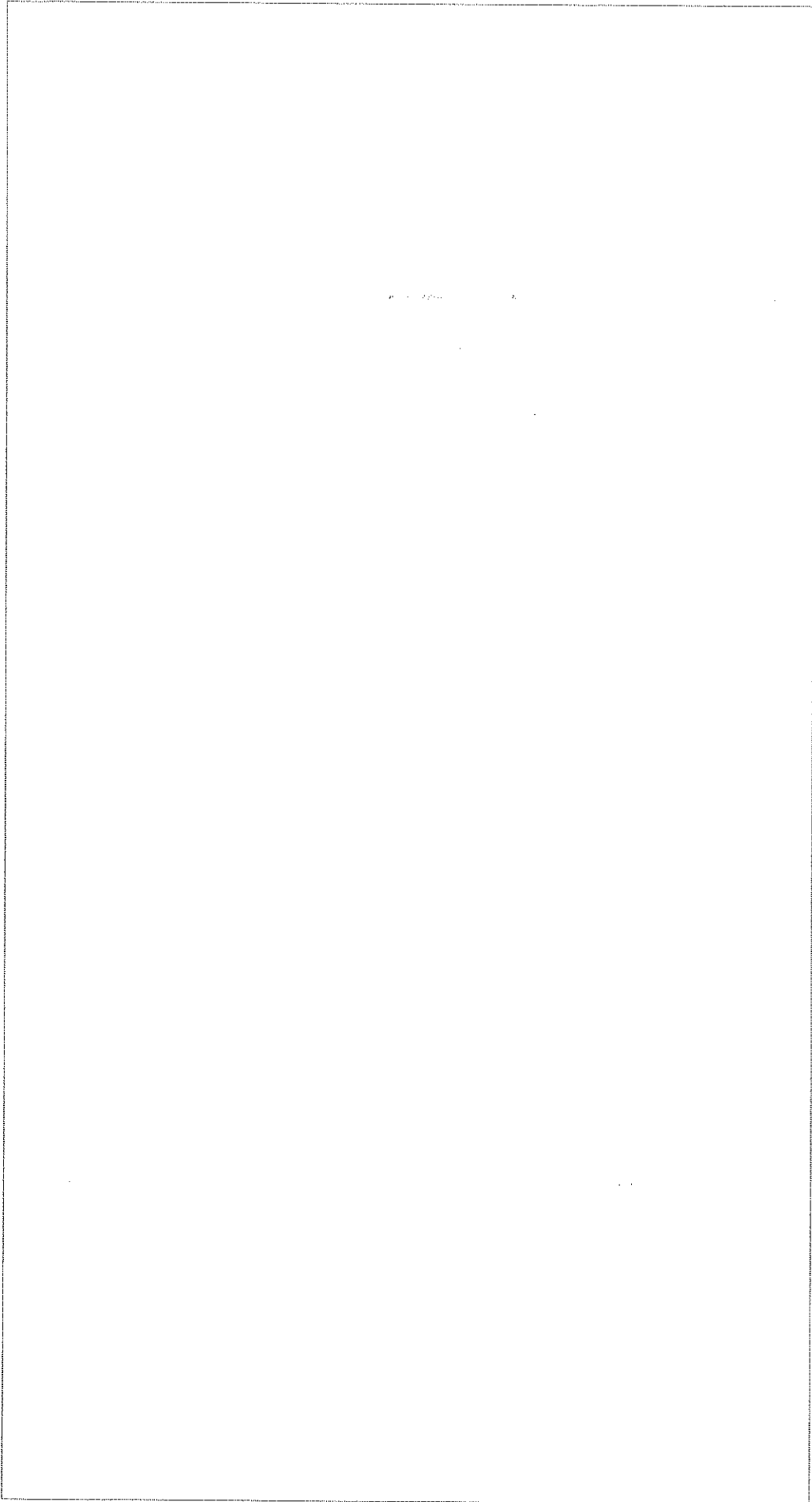
verrà rilasciata corrispondente fattura nei termini di legge.
Ai sensi dell'articolo 9 comma 4 del D.L. 1/2012, modificato dalla Legge 124/2017, le parte comparente prende atto che sono state rispettate tutte le modalità di redazione e comunicazione del preventivo di spesa.

La parte comparente, preventivamente informata ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR e art. 13 Decreto Legislativo 196/2003 - Codice Privacy, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali nonchè alla loro conservazione anche con strumenti informatici negli archivi di me notaio anche ai fini della normativa antiriciclaggio ed antiterrorismo.

Il presente verbale viene letto da me Notaio alla parte comparente che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive in calce ed a margine.

Scritto a mano e a macchina da me Notaio e da persona di mia fiducia consta di tre fogli dei quali occupa cinque facciate, ciascuna da venticinque linee, per intero e fin qui della sesta.

F.to in originale: Pregnolato Alessandra
Massimo Cagnacci Notaio



$P = \{f^{(1)}, \dots, f^{(n)}\}$

2
7

$\{f^{(1)}, \dots, f^{(n)}\}$

2
7

2
7

Allegato "A" al n. 30316/13849 di repertorio

STATUTO

dell'"ASSOCIAZIONE TRINESE AMICI POMPIERI"

ART. 1

Denominazione - Sede - Competenza territoriale

1. E' costituito ai sensi degli art. 76 e 87 della Costituzione e del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. "Codice del Terzo Settore" (d'ora in avanti Codice), l'Associazione di Promozione Sociale "ASSOCIAZIONE TRINESE AMICI POMPIERI" organizzazione non lucrativa di utilità sociale (APS) siglabile "A.Tr.A.P APS".

Detta Associazione ha sede in Trino (VC) Via Pasubio n. 41.

2. L'APS utilizzerà nella denominazione sociale la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS", all'atto dell'iscrizione al RUNTS.

3. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento agli enti pubblici territoriali che provvederanno ai fini dell'aggiornamento del Registro unico nazionale del Terzo settore o dei Registri operanti medio tempore.

ART. 2

Finalità

1. L'APS è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.

2. L'APS persegue le seguenti specifiche finalità:

- raccogliere fondi per l'acquisto di mezzi, attrezzature e materiali da donare e/o conferire in comodato al Distaccamento Volontario dei Vigili del Fuoco di Trino;
- promuovere e cementare i vincoli di amicizia, di solidarietà e di colleganza tra i Vigili del Fuoco in congedo ed in servizio, nonché fra essi e gli appartenenti ad altre Associazioni aventi scopi affini e/o comuni;
- tenere vivi fra i soci i valori di solidarietà fra gli uomini, il ricordo della tradizione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la memoria di coloro che sono caduti nell'adempimento del servizio;
- mettere a disposizione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, delle Istituzioni, dei cittadini e di qualsiasi ente pubblico o privato, le competenze e le risorse necessarie per migliorare la tutela della pubblica incolumità e dell'ambiente da tutti i pericoli derivati dagli incendi, il tutto senza remunerazione alcuna, nel rispetto della altrui attività professionali e senza interferire con esse;
- fornire informazioni e assistenza, sempre senza fini di lucro, mirati al miglioramento della salubrità e sicurezza dei luoghi di lavoro, intesi come ambiente ove si svolge la norma-

le vita della comunità della zona in cui ha sede l'Associazione;

- prodigarsi per il miglioramento delle strutture e delle attrezzature esistenti di enti pubblici od associazioni di volontari o del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Trino, necessarie per attuare una efficace difesa del territorio dal pericolo di incendi, devastazioni dovute ad altri eventi calamitosi o di pericoli che possano pregiudicarne l'ambiente e la vita umana;

Per il raggiungimento degli scopi sociali sopra citati l'Associazione potrà:

- svolgere iniziative di promozione sportiva e ricreativa;
- promuovere ed organizzare manifestazioni, mostre, rassegne;
- organizzare tornei, corsi, stage, gare sportive, dirette alle raccolte di fondi da destinare alle finalità sociali;
- realizzare fotografie, gadget e ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione;
- utilizzare siti internet o strumenti multimediali affini;
- organizzare incontri, ritrovi, serate musicali e feste, anche con somministrazione di alimenti e bevande a soci e simpatizzanti dirette alla raccolta fondi da utilizzare per realizzare gli scopi sociali;
- attività di vigilanza volontaria sul territorio e zone limitrofe;
- attività di Protezione Civile.

ART. 3

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'APS si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, lettere e), t), y), di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale.

Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'APS intende svolgere quanto segue:

- mettere a disposizione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, delle Istituzioni, dei cittadini e di qualsiasi ente pubblico o privato, le competenze e le risorse necessarie per migliorare la tutela della pubblica incolumità e dell'ambiente da tutti i pericoli derivati dagli incendi;
- prodigarsi per il miglioramento delle strutture e delle attrezzature esistenti di enti pubblici od associazioni di volontari o del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Trino, necessarie per attuare una efficace difesa del territorio dal pericolo di incendi, devastazioni dovute ad altri eventi calamitosi o di pericoli che possano pregiudicarne l'ambiente e la vita umana;

1 bis L'APS, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse gene-

rale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Cd dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice;

2. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'APS in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati;

3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'APS tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci dell'APS. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario;

4. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Codice;

5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'APS di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria;

6. L'APS ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice;

7. L'APS può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'APS, costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità; è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fon-

datori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo;

2. L'APS trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
- finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il „sostegno alle attività dell'APS;
- erogazioni liberali di associati e di terzi;
- entrate derivanti da contributi e/o convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
- eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e s.m.i.;
- attività diverse di cui all'art. 6 del Codice (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali);

3. L'esercizio sociale dell'APS ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

4. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio). Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'APS, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

5. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

6. E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'APS a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci

1. Ai sensi dell'art. 35 del Codice il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'APS tutte le persone fisiche o le APS (in numero non inferiore a sette persone fisiche o tre Associazioni di promozione sociale) che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione;

2. L'adesione all'APS è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'APS. La richiesta di ammissione di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'APS stessa;
2. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci;
3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione;
4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea;
5. All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intransmissibile;
6. La qualifica di socio si perde per recesso od esclusione. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo. L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L'esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:
 - non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
 - senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi 60 (sessanta) giorni dal sollecito scritto;
 - svolga attività contrarie agli interessi dell'APS;
 - in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'APS;
7. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.
8. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
9. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.
10. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo

l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'APS.

Art. 7

Diritti e Doveri dei Soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'APS ed alla sua attività;

2. I soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'APS, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'APS;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;

- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo;

3. I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

- a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'APS;

- al pagamento nei termini della quota associativa.

Art. 8

Quota associativa

1. I soci devono corrispondere, entro il termine del 30 Aprile di ciascun anno, la quota associativa annuale nell'importo stabilito dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intransmissibile e non restituibile;

2. L'adesione all'APS non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

Art. 9

Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'APS, ne regola l'attività ed è composta da tutti i soci. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'APS, è ordinaria in tutti gli altri casi;

2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto;

3. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, con 10 (dieci) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la da-

ta e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o dal Vicepresidente (ove previsto) o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto o dal segretario che lo sottoscrive insieme Presidente;

4. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale;

5. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota;

6. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

8. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di 5 (cinque) associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento.

Art. 10

Assemblea Ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano;

2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati;

3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario;

4. L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione lega-

le dei conti; (se previsto)

- elegge e revoca i componenti dell'organo di controllo; (se previsto)

- elegge e revoca, i componenti del Collegio dei Proviviri; (se previsto)

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;

- approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;

- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;

- delibera sull'esclusione degli associati;

- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

- delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;

- delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'APS;

- determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3, comma 3 dello Statuto;

- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'APS;

- delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 1bis del presente Statuto

5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 11

Assemblea Straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall' art. 10;

2. Per deliberare lo scioglimento dell'APS e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci;

3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 12

Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è da un minimo di tre a un massimo di quindici membri nominati dall'assemblea. consiglieri scelti tra i soci (si consiglia numero dispari di componenti non inferiore a tre) che rimangono in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di 2 (due) mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti; si applica l'articolo 2382 del codice civile;
2. L'Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all'eligendo Consiglio direttivo;
3. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il presidente, il vicepresidente, il tesoriere, il segretario;
4. Il tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'APS, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'APS; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio direttivo;
5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione;
6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo;
7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'APS, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci;
8. Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'APS, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
 - delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;

ri;

- propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 1bis del presente Statuto;

- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;

9. Il Consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo;

10. Il Consiglio direttivo è convocato dal presidente ogni mese, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2/3 dei componenti;

11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con tre giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo;

12. I verbali delle sedute del Consiglio direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti;

13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza;

15. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 13

Presidente

1. Il presidente è eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno, ha la rappresentanza legale dell'APS di fronte a terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'APS; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'APS; convoca e presiede il Consiglio direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci;

2. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vicepresidente;

3. Il presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocan-

do contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio direttivo alla prima riunione utile.

ART. 14

Il Segretario e il Tesoriere

Il Segretario e il Tesoriere sono nominati dal Consiglio Direttivo. Possono essere proposti e scelti anche al di fuori del Consiglio: in tal caso non hanno diritto di voto.

Sono compiti del Segretario assistere il Consiglio Direttivo, redigere i verbali delle relative assemblee, assicurare l'esecuzione delle delibere, curare la conservazione della documentazione riguardante la vita dell'Associazione, provvedere al disbrigo delle pratiche burocratiche ed al normale funzionamento degli uffici e promuovere il tesseramento annuale.

Di quanto sopra esposto il Segretario è personalmente responsabile.

Sono compiti del Tesoriere: curare gli introiti, provvedere ai pagamenti su mandato specifico del Presidente o di chi ne fa le veci; provvedere alla tenuta del libro cassa registrando le operazioni cronologicamente; tenere aggiornati i libri contabili, le schede dei conti correnti bancari e postali. Inoltre deve tenere costantemente aggiornate le schede dei Soci.

Di quanto sopra esposto il Tesoriere è personalmente responsabile.

Art. 15

Organo di controllo

1. Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 30 Codice viene nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico;
2. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito;
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Codice legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci;
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi

momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 16

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge, ai sensi dell'art. 31 Codice, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio;
2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito;
3. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio direttivo;
4. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi;
5. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 (tre) anni e può essere rinominato fino a 2 (due) volte consecutive;
6. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'APS, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 17

Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'APS con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione;
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'APS, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale;
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'APS interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli;

4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 18

Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

F.to in originale: Pregnolato Alessandra

Massimo Cagnacci Notaio

In sollecito della somma di lire 200.000 (duecento milioni) da versare alla Cassa di Risparmio di Casale Monferrato, in data 07.02.2020, al n. 341, serie AT, per un totale di lire 200.000 (duecento milioni).

DUE PIU' UN ALL. FISCALE

Cassa di Risparmio di Casale Monferrato, il **7 FEBBRAIO 2020**

[Handwritten signature]

[Circular stamp]

REGISTRATO	
a CASALE MONF.TO	
il	07.02.2020
al n.	341
serie	AT
€	200.00